



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

COPIA

DELIBERAZIONE N. **42** del **28-09-2012**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA

di 1^a CONVOCAZIONE

seduta

Pubblica

OGGETTO: Affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti alla società partecipata "Garda Uno S.p.a."

L'anno **Duemiladodici**, addì **Ventotto**, del mese di **Settembre**, alle ore **18:30**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dal regolamento comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti
BOCCHIO MARIO LEONARDI VALENTINO ZILIOLI MONICA BIANCHI NICOLA PAPA OSCAR SIMONETTI CHRISTIAN VITELLO MICHELE TARDANI ROBERTO SILVESTRI VALERIO MARAI FULVIO FERRARINI NICOLA MAGAGNOTTI MICHELA PIROLA STEFANO CARASSAI DANIELA CONTIERO GIOVANNI PERINI PAOLA ORIOLO DAVIDE CHESINI LUCA	PRANDINI ETTORE VANARIA CAMILLA ROSCIOLI ANTONIO
Presenti: 18	Assenti 3

Assiste all'adunanza il Segretario Generale BOTTURI FABRIZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BOCCHIO MARIO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 28-09-2012

OGGETTO: Affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti alla società partecipata "Garda Uno S.p.a."

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che il Sindaco Mario BOCCHIO si allontana dall'aula perché interessato all'argomento, in qualità di Presidente di "Garda Uno" s.p.a., per cui risultano presenti n. 17 membri;

La presidenza della seduta viene pertanto assunta dal vicesindaco Monica ZILIOLI;

PREMESSO che con la propria precedente deliberazione consiliare C.C. n. 79 del 5/12/2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato conferito alla società "GARDA UNO" S.p.A., interamente pubblica e partecipata dal Comune, il servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti, alle condizioni economiche, tecniche ed operative di cui al contratto alla stessa allegato e alle sue successive modifiche ed integrazioni, da ultimo prorogato al 31/12/2012;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Garda Uno S.p.A., in data 29 aprile 2011, con la quale i Soci di Garda Uno S.p.A. hanno approvato all'unanimità il documento programmatico relativo alle linee di indirizzo della loro Azienda, che, per quanto riguarda specificatamente il servizio igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti, già prevedeva espressamente un percorso per la conferma dell'assetto "in house providing" da parte dei Comuni;

CONSIDERATO che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione n. 24 del 1° aprile 2009 "*Procedimento volto ad accertare l'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato*", per quanto riguarda Garda Uno S.p.A. (scheda n. 18) ha concluso nei seguenti termini: "*(omissis...) Dalle informazioni e precisazioni fornite, valutando queste anche alla luce della recente sentenza "Coditel", si ritiene che l'affidamento del SII nel caso in questione possa ritenersi conforme alle disposizioni legislative e alla giurisprudenza prevalente in materia di in house providing*";

RITENUTO che le argomentazioni addotte dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici nella deliberazione sopra richiamata, seppur relative all'affidamento del servizio idrico integrato da parte dei Comuni soci, siano perfettamente adattabili anche al servizio igiene urbana e raccolta rifiuti, trattandosi, anche in questo caso, di servizio reso alle Comunità locali, a valenza ambientale che comporta la necessità di continui controlli di tipo pubblicistico;

RICORDATO che, già in precedenza, il TAR Lombardia - Sezione di Brescia, con ordinanza n. 300/2005 del 20 maggio 2005 si era espresso, in ordine ad un affidamento diretto di un servizio da parte di un Comune a Garda Uno S.p.A., nei seguenti termini: *“(omissis ...) La società costituisce la nuova veste formale del Consorzio intercomunale istituito nel 1974 con lo scopo di preservare e risanare le acque del lago di Garda, proteggere l'ambiente e gestire beni di interesse collettivo. Nel corso degli anni al Consorzio è stata trasferita la gestione di diversi servizi pubblici (...) l'esperienza maturata con il Consorzio, che ha rappresentato sia un modello gestionale sia una forma collaborativa fra enti pubblici per il coordinamento di funzioni sovracomunali, fa poi ritenere che (almeno per i soci che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio e sono collegati all'originario ambito territoriale) la società Garda Uno S.p.A. continui a rappresentare uno strumento di collaborazione con rilievo pubblicistico”*;

TENUTO CONTO che l'attuale quadro normativo prevede la possibilità dell'affidamento diretto di servizi pubblici locali da parte dei Comuni-soci alle società pubbliche dagli stessi partecipate (“in house providing”); al riguardo si evidenzia quanto segue, rinviando per maggiori dettagli al parere dell'avv. Loviseti, allegato n. 1 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale:

- l'art. 23 bis del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, ha abrogato la normativa previgente e segnatamente l'art. 113 del D.Lgs 267/2000 nelle parti espressamente o implicitamente incompatibili con lo stesso art. 23 bis, in particolare in ordine all'individuazione delle forme gestionali e dei relativi presupposti
- l'art. 23 bis medesimo è stato quindi abrogato dal D.P.R. 113/2011 attuativo dell'esito referendario del 12/13 giugno 2011, con l'effetto che - come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2011 - le forme gestionali sono individuate dai principi di matrice comunitaria che annoverano l’*“in house providing”*, senza previsione di specifici limiti di operatività, sempreché la società affidataria presenti effettivamente i requisiti propri di tale modello societario
- l'art. 4 del D.L. 138/2011, che sostanzialmente replicava i medesimi limiti per l’*“in house providing”* contenuti nell'art. 23 bis e nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 168/2010), è stato giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 199/2012, in quanto ritenuto in contrasto con l'art. 75 Cost. e pertanto è stato espunto dall'ordinamento
- il D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, prevede che, dall'1/01/2014, gli affidamenti diretti a società *“in house”* non possano eccedere il valore di € 200.000 annui, con espressa salvezza degli *“affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014”*
- il citato art. 4 del D.L. 95/2012 va interpretato nel senso che gli affidamenti assentiti anteriormente al 31/12/2013 sono destinati a spirare alla scadenza naturale e comunque *non prima* del 31.12.2014, mentre l'attribuzione all'indicata data del 31.12.2014 della

valenza di termine ultimo di scadenza si tradurrebbe in un'ulteriore riproposizione dei medesimi limiti all'"in house providing", già contenuti dall'annullato art. 4 del D.L. 138/2011, in palese violazione del risultato referendario e della menzionata pronuncia della Corte Costituzionale n. 199/2012

RIBADITO che "GARDA UNO" S.p.A. ha tutte le caratteristiche per essere affidataria "in house" del servizio in questione, in quanto ricorrono le tre condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza anche comunitaria e cioè:

- a) l'integrale titolarità del capitale sociale in capo a enti pubblici
- b) la prevalenza dell'attività con gli enti soci
- c) il "controllo analogo" degli enti soci sulla società

VISTO l'elaborato tecnico predisposto da "GARDA UNO" S.p.A., che viene unito come "all. 2" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale vengono evidenziati gli aspetti di efficienza, efficacia ed economicità del Servizio di Igiene Urbana sino ad oggi prestato a favore dei comuni soci all'interno del peculiare contesto quale appunto è il "*Sistema Lago di Garda*", in particolare sotto il profilo dell'allineamento dei costi gestionali ai migliori standard di mercato;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio dovrà essere confermato per un periodo di tempo sufficientemente lungo (10/15 anni) tale da consentire a "GARDA UNO" S.p.A. l'ammortamento degli investimenti ma, contemporaneamente, dovranno essere rispettati i principi della sostenibilità economica e della flessibilità operativa e gestionale, per cui il Contratto di Servizio che seguirà la presente deliberazione, fermi restando gli aspetti essenziali già presenti nel vigente contratto, dovrà contenere ulteriori clausole a salvaguardia del Comune, le quali:

- permettano all'Ente di richiedere alternative modalità di espletamento del Servizio, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della Gestione e che queste non si discostino, per quanto attiene ai costi fissi (raccolta e trasporto), di oltre il 20% in difetto o in eccesso del corrispettivo complessivo da contratto dell'anno precedente in cui avviene la revisione del servizio. Per quanto attiene alla parte variabile (smaltimento), dipendendo questa dai quantitativi raccolti e dai prezzi di mercato, tale componente non sarà soggetta ad alcuna verifica di scostamento economico. In caso di variazioni superiori alla massima oscillazione consentita, l'approvazione della variazione del contratto sarà di competenza del Consiglio Comunale
- prevedano che la scadenza decennale/quindicennale, possa essere revocata dall'Amministrazione Comunale, previo congruo preavviso in caso di sopravvenute norme che ne rendano impossibile il rispetto

RICORDATO inoltre che la gestione complessiva del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'applicazione della relativa tariffa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 5 dicembre 2006, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla società totalmente partecipata "Lonato Servizi s.r.l." e che pertanto la presente deliberazione di affidamento del servizio costituisce atto di indirizzo nei confronti della medesima società comunale di servizi;

VISTI gli articoli 42, comma 4, 107, comma 3, 175 e 187 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art. 30 del vigente "Regolamento di contabilità";

VISTI i pareri favorevoli espressi dal dirigente responsabile dell'area economico finanziaria dott. Davide Boglioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, nonché dal segretario comunale, dott. Fabrizio Botturi, in ordine alla conformità della proposta alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi degli artt. 50 e 52 dello statuto comunale;

dopo ampia discussione, con gli interventi dei consiglieri di cui all'allegato depositato agli atti;

con voti **favorevoli n. 12** e **contrari n. 5 (CARASSAI, CHESINI, CONTIERO, PERINI e PIROLA)** espressi mediante un sistema elettronico da n. 17 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;

DELIBERA

1. di affidare alla società Garda Uno S.p.A., di cui il Comune è socio, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di Igiene Urbana, raccolta e trasporto rifiuti, per un periodo di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione ed alle condizioni tecniche, gestionali, operative ed economiche di cui al Contratto di Servizio in essere ed alle sue successive modifiche ed integrazioni;
2. di demandare alla Giunta comunale ed alla struttura dirigenziale del Comune, anche in veste di componenti del Consiglio di amministrazione della società partecipata "Lonato Servizi s.r.l.", la facoltà di negoziare ulteriori e diverse condizioni contrattuali relative ad aspetti tecnici, operativi, gestionali ed economici (all'interno dell'oscillazione prevista nelle premesse), per rendere il Servizio più aderente alle necessità del Comune e del suo Territorio, nel rispetto dei principi della flessibilità e della sostenibilità economica, con la clausola di risoluzione anticipata in caso di mutamento radicale del quadro normativo di riferimento;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con separata e successiva votazione effettuata mediante sistema elettronico, dal seguente esito:

Presenti	n. 17
Favorevoli	n. 12
Contrari n.	n. 5 (CARASSAI, CHESINI, CONTIERO, PERINI e PIROLA)